

**DELIBERAZIONE 8 MARZO 2018
133/2018/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO (DELIBERAZIONE 490/2017/E/EEL) RISPETTO A
STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
342/2016/E/EEL) E DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1010^a riunione del 8 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2017, 490/2017/E/eel (di seguito: 490/2017/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 490/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 25 luglio 2017 (prot. Autorità 25109 del 26 luglio 2017).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nell’ambito del procedimento a suo carico, esulano dall’oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l’applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 490/2017/E/EEL, in considerazione degli eventuali elementi fattuali forniti dalla Società medesima;
- analogamente non rilevano in questa sede le osservazioni che la Società ha formulato alla deliberazione 490/2017/E/EEL in merito all’assenza di correlazione tra le scelte di programmazione e l’incremento dell’*uplift* nonché agli effetti sulla programmazione dei diversi utenti del dispacciamento delle erronee attribuzioni dei punti ai contratti di dispacciamento e delle misure tardive o non rese disponibili da parte dei distributori, ribadendo quanto già evidenziato nella memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie. Infatti, con la citata deliberazione 490/2017/E/EEL, l’Autorità ha inteso rispondere anche a tali osservazioni.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con le osservazioni presentate in data 25 luglio 2017, al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell’Allegato B al provvedimento, la Società ha evidenziato, tra l’altro:

- i. l'assenza di sbilanciamenti volontari, per la mancanza di correlazione tra entità degli sbilanciamenti e guadagni conseguiti; in particolare, questi ultimi avrebbero raggiunto livelli elevati in corrispondenza dei mesi di maggio e giugno 2016 per errori di sovraprogrammazione dovuti a previsioni metereologiche coerenti con una forte crescita dei consumi che poi non si è verificata; inoltre, se l'obiettivo fosse stato quello di mettere in atto una condotta speculativa, la Società avrebbe cercato di sbilanciare maggiormente nella zona Nord dove i prelievi rappresentavano il 50% dei volumi dell'intero suo portafoglio commerciale;
 - ii. la presenza di punti di prelievo trattati su base oraria ed esposti, in sede di programmazione, a margini di errore più elevati rispetto ai punti trattati per fascia;
- la Società ha altresì ribadito la rilevanza del contesto critico in cui si è trovata costretta ad intraprendere l'attività di utente del dispacciamento al fine di evitare il fallimento della società stessa.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- non si ravvisano elementi di novità per rivedere il contenuto del provvedimento prescrittivo e quanto riportato nell'Allegato B alla deliberazione 490/2017/E/EEL in quanto:
 - i. il contesto difficoltoso in cui la Società si è trovata costretta ad operare giustifica al più problematiche di programmazione per i primi due mesi (tempo necessario per ottenere i primi riscontri da Terna, nell'ipotesi in cui la Società non avesse potuto accedere alle informazioni storiche relative ai periodi precedenti), ossia fino a dicembre 2014; da gennaio 2015 la Società avrebbe dovuto conformarsi pienamente alla regolazione vigente, ivi inclusi il rispetto dei principi di diligenza, perizia e previdenza;
 - ii. il provvedimento prescrittivo a carico della Società trae origine dall'accertamento di una condotta caratterizzata da sbilanciamenti effettivi superiori alla prassi media degli operatori: tale condotta, in particolare, è considerata segno di non diligenza da parte dell'utente del dispacciamento, indipendentemente dal fatto che tale condotta sia stata messa in atto deliberatamente o sia frutto di errori di valutazione e/o eventuali sovraprogrammazioni motivate da non corrette informazioni metereologiche come sostenuto dalla Società;
 - iii. la presenza di punti di prelievo trattati su base oraria è stata tenuta in considerazione dall'Autorità che ha elaborato una procedura di tipo statistico finalizzata a tenere conto dell'elevata variabilità dei prelievi di alcune specifiche tipologie di punti, quali quelli connessi in alta tensione e tipicamente associati a processi industriali con profili particolarmente altalenanti;

- l'Autorità ha, tra l'altro, fornito motivazioni esaustive e puntuali sullo stesso tipo di osservazioni presentate dalla Società in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento e si limita quindi a ribadire, coerentemente, un orientamento già espresso e ampiamente consolidato;
- le osservazioni presentate dalla Società non risultano quindi dirimenti quanto alle determinazioni assunte con il provvedimento prescrittivo 490/2017/E/EEL.

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra considerato, sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 490/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi del punto 4 della medesima;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 490/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al medesimo provvedimento

DELIBERA

1. di confermare, come specificato in motivazione, il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 490/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi del punto 4 della medesima, in ragione dell'irrelevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 490/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al medesimo provvedimento, entro l'ultimo giorno di marzo 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di aprile 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

8 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni